

LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 3-04-2000

REGIONE MARCHE

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo".

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE

N. 41

del 13 aprile 2000

Il Consiglio regionale ha approvato;

il Commissario del Governo ha apposto il visto;

il Presidente della Giunta regionale promulga

la seguente legge regionale:

ARTICOLO 4

1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 10/1997 è
sostituita dalla seguente:

"b) il ritiro, le prestazioni sanitarie di pronto soccorso da
garantire immediatamente agli animali presso strutture proprie o
convenzionate e la successiva consegna presso i canili o i gattili;"

2. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 10/1997, le
parole: "alla sardigna" sono sostituite con le parole: "in apposito
luogo".

3. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 10/1997,
è aggiunta la seguente lettera:

"d) gli interventi di sterilizzazione dei cani randagi presenti nei canili o nei rifugi."

4. All'articolo 5 della l.r. 10/1997 è aggiunto il seguente comma:

"4. Le spese per gli interventi di profilassi, sanitarie, di identificazione e di sterilizzazione sono a carico della AUSL territorialmente competente."

ARTICOLO 12

1. Il comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 10/1997 è sostituito dal seguente:

"3. I proprietari o detentori di animali di affezione possono ricorrere per controllare le nascite:

a) agli ambulatori veterinari delle società cinofile e delle associazioni di protezione animale, nonché ai medici veterinari libero professionisti a proprie spese;

b) al servizio veterinario dell'AUSL competente per territorio, previa corresponsione della tariffa regionale."

2. All'articolo 15 della l.r. 10/1997 è aggiunto il seguente comma:

"4. Il proprietario che rinuncia a cucciolate può affidarle a strutture pubbliche a condizione della sterilizzazione della fattrice a proprie spese e all'assunzione delle spese per il mantenimento fino a quando le cucciolate medesime non siano state affidate ad altri soggetti."

**LEGGE REGIONALE N. 74 DEL 29-12-1997
REGIONE MARCHE**

Modificazioni alla Legge Regionale 20 gennaio 1997, n. 10 " Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo".

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
N. 3 del 9 gennaio 1998

ARTICOLO 1

Il comma 2 dell'articolo 16 della lr 20 gennaio 1997, n. 10 è sostituito dal seguente: " 2. Le modalità e i criteri per la concessione dei contributi sono determinati dal regolamento regionale di cui all' articolo 20". La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 29 dicembre 1997

LEGGE REGIONALE N. 25 DEL 18-03-1997 REGIONE MARCHE

Contributo una tantum ad associazioni protezionistiche che gestiscono canili e rifugi per cani.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE N. 22 del 27 marzo 1997

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La Regione assicura la tutela degli animali di affezione, combatte il randagismo, salvaguardia la salute pubblica e l'ambiente.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione eroga un contributo una tantum ad associazioni protezionistiche senza scopo di lucro che gestiscono canili o rifugi per cani.

Note:

il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal servizio legislativo e affari istituzionali ai sensi dell'articolo 7 del regolamento regionale 16 agosto 1994, n. 36. in appendice alla legge regionale, ai soli fini informativi, sono altresì pubblicati:

- a) le notizie relative al procedimento di formazione (a cura del servizio legislativo e affari istituzionali)
- b) l'ufficio o servizio regionale responsabile dell'attuazione (a cura del servizio organizzazione)

ARTICOLO 2

(Procedure)

1. Le domande di concessione dei contributi previsti all' articolo 1 debbono essere presentate al Presidente della Giunta regionale nel termine di novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
2. Le domande sono redatte in conformità ad un apposito modello predisposto entro trenta giorni dal competente servizio regionale e debbono essere corredate da:
 - a) relazione sull' attività svolta con particolare riferimento al numero dei cani ospiti, ai servizi garantiti e alle fonti di finanziamento;
 - b) idonea documentazione attestante le spese sostenute per la gestione del canile.

3. Con apposito atto il Consiglio regionale su proposta della Giunta determina i criteri e le modalità di erogazione dei contributi assicurando priorità di finanziamento:

a) alle associazioni protezionistiche che gestiscono rifugi per cani o canili in comuni privi di canili pubblici;

b) alle associazioni protezionistiche che gestiscono rifugi per cani o canili per conto degli enti pubblici competenti.

4. La concessione e liquidazione del contributo è disposta con provvedimento del Dirigente del servizio competente con le modalità di cui all' articolo 5 della lr 31 ottobre 1994, n. 44 e successive modificazioni.

Note:

Nota all'articolo 2, comma 4:L'articolo 5 della L.R. n. 44/1994 (Norme concernenti la democratizzazione e la semplificazione dell'attività Amministrativa Regionale) è il seguente:"Art. 5 - (Provvedimenti di ausilio finanziario ed economico)

1. Salvo quando non vi abbiano provveduto le singole leggi di settore, sono predeterminati dal consiglio regionale o dalla giunta regionale, secondo le rispettive competenze, i criteri e le modalità cui devono attenersi i singoli provvedimenti di conferimento di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati. L'adozione dei predetti provvedimenti compete ai dirigenti dei servizi.

2. Nel caso di programmi e piani da approvarsi dal consiglio regionale, sono deliberati dallo stesso i criteri e le modalità di cui al comma 1, mentre sono adottati dai dirigenti dei servizi competenti i singoli provvedimenti attuativi. Copia dei provvedimenti è trasmessa immediatamente, oltre che al presidente della giunta, al presidente del consiglio regionale che li comunica alle commissioni consiliari competenti, al fine della verifica del rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dal consiglio medesimo. Entro venti giorni dalla comunicazione, la commissione può richiedere alla giunta regionale l'adozione degli atti di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 3 della L.R. 17 gennaio 1992, n. 6.

3. Nell'esercizio delle competenze di cui ai commi 1 e 2 i dirigenti si attengono agli indirizzi generali della giunta regionale ed alle direttive del componente della giunta regionale competente.

4. I criteri e le modalità generali per i programmi di investimenti degli enti locali sono determinati con e procedure previste dalla L.R. 5 settembre 1992, n. 46.

5. Le determinazioni dei criteri e delle modalità adottate ai sensi del presente articolo sono rese pubbliche nei modi di cui all'articolo 2, comma 3.

6. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui ai commi precedenti deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 1.

7. Sono abrogate le norme regionali che prevedono nei piani e programmi regionali, da approvarsi dal consiglio regionale, l'individuazione puntuale dei soggetti beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati". (Omissis)".

ARTICOLO 3

(Finanziamento)

1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l' anno 1997, la spesa complessiva di lire 150 milioni.

2. Alla copertura dell' onere di cui al comma 1 si provvede, ai sensi dell' articolo 59, secondo comma, della lr 30 aprile 1980, n. 25 mediante riduzione dell' apposito stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1996 all' uopo utilizzando la partita 4 dell' elenco 2.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate al comma 1, sono iscritte per l' anno 1997 a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire con la seguente denominazione: " Contributi una tantum alle associazioni protezionistiche che gestiscono canili o rifugi per cani" con le dotazioni di competenza e di cassa di lire 150 milioni.La presente legge sarà

pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Data a Ancona, addì 18 marzo 1997

Note:

Nota all'art. 3, comma 2: L'articolo 59, secondo comma, della L.R. n. 25/1980 (Ordinamento contabile della Regione e procedure di programmazione) è il seguente: "Art. 59 - (Utilizzazione dei fondi globali iscritti nel bilancio per l'esercizio precedente) - (Omissis) Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi regionali non approvati dal consiglio entro il termine dell'esercizio relativo, può farsi riferimento alle quote non utilizzate dei fondi globali di detto esercizio, purchè tali provvedimenti siano approvati dal consiglio entro il termine fissato dallo Statuto regionale per la presentazione del rendiconto e le relative proposte risultino presentate entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In tal caso resta ferma l'assegnazione degli stanziamenti dei detti fondi globali al bilancio nel quale essi furono iscritti e delle nuove o maggiori spese al bilancio dell'esercizio successivo.

LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 20-01-1997 REGIONE MARCHE

Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE N. 8 del 24 gennaio 1997

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La Regione tutela le condizioni di vita degli animali da affezione, promuove la protezione degli stessi e il controllo del randagismo al fine di realizzare su tutto il territorio regionale un corretto apporto uomo - animale.

. Ai fini della presente legge si intendono per animali da affezioni gli animali appartenenti a specie mantenute per compagnia o diporto, senza fini produttivi o alimentari.

3. Allo scopo di garantire il benessere degli animali è vietato causare loro dolore o sofferenza e organizzare spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che possano comunque comportare maltrattamenti o sevizie.

4. All'attuazione della presente legge provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, le Province i Comuni singoli o associati, le Comunità Montane e le Aziende unità sanitarie locali, con la collaborazione delle associazioni protezionistiche, naturalistiche e di volontariato interessate iscritte all'albo regionale.

Note:

il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal servizio legislativo e affari istituzionali ai sensi dell'articolo 7 del regolamento regionale 16 agosto 1994, n. 36. in appendice alla legge regionale, ai soli fini informativi, sono altresì pubblicati:

a) le notizie relative al procedimento di formazione (a cura del servizio legislativo e affari istituzionali).

b) l'ufficio o servizio regionale responsabile dell'attuazione (a cura del servizio organizzazione).

ARTICOLO 2

(Compiti dei Comuni)

1. I Comuni singoli o associati e le Comunità montane provvedono:

a) al ricovero, alla custodia e al mantenimento temporanei dei cani nei casi previsti dagli articoli 86 e 87 del regolamento di polizia veterinaria approvato con dpr 8 febbraio 1954, n. 320 e comunque quando ricorrono esigenze sanitarie di profilassi;

b) al ricovero, alla custodia e al mantenimento dei cani catturati per il tempo necessario alla restituzione ai proprietari e ai detentori o all' affidamento ad eventuali richiedenti;

c) al ricovero, alla custodia e al mantenimento dei cani per i quali non è possibile la restituzione o l' affidamento;d) all' applicazione delle sanzioni amministrative previste dall' articolo 21.

2. I Comuni singoli o associati e le Comunità montane provvedono al risanamento dei canili esistenti e costruiscono rifugi per cani nel rispetto dei requisiti indicati agli articoli 3 e 4.

Note:

Nota all'articolo 2, comma 1, lettera a):Il testo degli articoli 86 e 87 del D.P.R. n. 320/1954è il seguente:"Art. 86 - I cani ed i gatti che hanno morsiato persone o animali, ogni qualvolta sia possibile catturarli, devono essere isolati e tenuti in osservazione per 10 giorni nei canili comunali. L'osservazione a domicilio può essere autorizzata su richiesta del possessore soltanto se non risultano circostanze epizootologicamente rilevanti ed in tale caso l'interessato deve dichiarare di assumersi la responsabilità della custodia dell'animale e l'onere per la vigilanza da parte del veterinario comunale. Alla predetta osservazione ed all'isolamento devono essere sottoposti i cani ed i gatti che, pure non avendo morsiato, presentano manifestazioni riferibili all'infezione rabica, nonché in sede opportuna, gli altri mammiferi che presentano analoghe manifestazioni. Ai fini della diagnosi anche questi animali non devono essere uccisi se il loro mantenimento in vita può essere assicurato senza pericolo.Durante il predetto periodo di osservazione gli animali non devono essere sottoposti a trattamenti immunizzanti. Nei casi di rabbia conclamata il sindaco ordina l'immediato abbattimento degli animali. Qualora, durante il periodo di osservazione l'animale muoia o venga ucciso prima che il veterinario abbia potuto formulare la diagnosi, si procede agli accertamenti diagnostici di laboratorio.E' vietato lo scuoiamento degli animali morti per rabbia, i quali devono essere distrutti ai sensi dell'art.10, lettera e), del presente regolamento.Il luogo dove è stato isolato l'animale deve essere disinfettato". "Art. 87 - I cani ed i gatti morsiati da altro animale riconosciuto rabido o fuggito o rimasto ignoto devono, di regola, essere subito soppressi con provvedimento del sindaco semprechè non debbano prima sottostare al periodo di osservazione di 10 giorni per avere, a loro volta, morsiato persone o animali.Tuttavia su richiesta del possessore, l'animale, anzichè essere abbattuto può essere mantenuto sotto sequestro, a spese del possessore stesso, nel canile municipale o in altro locale stabilito dall'autorità comunale dove non possa nuocere, per un periodo di mesi 6 sotto vigilanza sanitaria.Allo stesso periodo di osservazione devono sottostare i cani ed i gatti contaminati o sospetti di essere stati contaminati da altro animale riconosciuto rabido. I cani ed i gatti morsiati da animali sospetti di rabbia sono sottoposti a sequestro per soli 10 giorni se durante questo periodo l'animale morsiatore si è mantenuto sano.Nel caso che l'animale venga sottoposto a vaccinazione antirabbica post-contagio da iniziarsi non oltre 5 giorni per ferite alla testa e non oltre 7 giorni negli altri casi dal sofferto contagio, il predetto periodo di osservazione può essere ridotto a mesi 3 o anche a mesi 2 se l'animale si trova nel periodo di protezione antirabbica vaccinale pre-contagio.Durante il periodo del trattamento antirabbico post- contagio l'animale deve essere ricoverato nel canile municipale o presso Istituti universitari o zooprofilattici.I cani ed i gatti morsiati possono essere spostati, con le norme degli articoli 14 e 15 del presente regolamento, durante il periodo di osservazione, soltanto entro 7 giorni dalla sofferta morsicatura.Qualora durante il periodo di osservazione il cane o il gatto morsiato muoia o venga ucciso, si procede in conformità di quanto previsto dai commi 5, 6 e 7 del precedente articolo".

ARTICOLO 3

(Canili)

1.I canili dei Comuni singoli o associati e delle Comunità montane, nonché i canili privati e

quelli polivalenti a valenza multizonale devono possedere i seguenti requisiti;

- a) un reparto per la custodia dei cani catturati, dotato di un ingresso a doppio cancello;
- b) un reparto costituito da più box da adibire all'osservazione dei cani morsicati o morsicatori;
- c) un reparto adibito a cucina con annesso deposito per gli alimenti;
- d) un reparto da adibire ad ambulatorio veterinario per tutti gli interventi di natura sanitaria compresa la soppressione eutanasica degli animali;
- e) un'area da utilizzare per il lavaggio e la disinfezione degli automezzi e di tutte le attrezzature in dotazione al canile;
- f) servizi igienici;
- g) un impianto di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi secondo la normativa vigente;
- h) una superficie per la collocazione dei box da adibire a rifugio.

ARTICOLO 4

(Rifugi)

1. Per rifugi si intendono le strutture adibite alla custodia e al mantenimento degli animali da affezione.
2. I rifugi dei Comuni singoli o associati e delle Comunità montane, nonché i rifugi privati, devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) una superficie per la collocazione dei box destinati ad ospitare gli animali;
 - b) un reparto di isolamento;
 - c) un locale adibito al deposito e alla preparazione dei cibi;
 - d) un locale riservato all'attività di sanità pubblica veterinaria;
 - e) un idoneo impianto di approvvigionamento idrico;
 - f) un impianto di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi secondo la normativa vigente.
3. Nelle strutture di cui al comma 1 possono essere tenuti in custodia a pagamento gli animali da affezione di proprietà ed è inoltre garantito il servizio di pronto soccorso.

ARTICOLO 5

(Compiti delle AUSL)

1. Il servizio veterinario dell'AUSL territorialmente competente assicura:
 - a) il trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili;
 - b) le operazioni di tatuaggio dei cani vaganti catturati che risultano non tatuati, nonché dei cani ospitati presso le strutture di ricovero;
 - c) il controllo igienico - sanitario sulle strutture di ricovero ed i trattamenti sanitari necessari;
2. Ai fini di cui alle lettere a) e b) del comma 1, i Comuni singoli o associati e le Comunità montane, mettono a disposizione del servizio veterinario locali adeguati.
3. Il servizio veterinario dell'AUSL territorialmente competente assicura altresì ;
 - a) l'accalappiamento dei cani vaganti e la consegna dei cani catturati o restituiti alle strutture di ricovero previa effettuazione delle profilassi previste dalla lettera a) del comma 1;
 - b) il ritiro e la consegna alle strutture di ricovero con pronto soccorso dei cani feriti segnalati da cittadini o da associazioni di protezione animale;
 - c) il ritiro delle spoglie animali per l'avvio alla sardigna presso una discarica autorizzata.

ARTICOLO 6

(Anagrafe canina)

1. Presso il servizio veterinario di ogni AUSL è istituita l'anagrafe canina.
2. I proprietari o detentori di cani sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe di cui al comma 1 entro dieci giorni dalla nascita o dall'acquisizione del possesso.
3. All'atto dell'iscrizione viene compilata apposita scheda segnaletica.

ARTICOLO 7

(Obblighi degli allevatori o detentori di cani a scopo di commercio)

1. Gli allevatori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali, secondo le modalità previste nel regolamento di cui all'articolo 20.

ARTICOLO 8

(Tatuaggio del cane)

1. Il servizio veterinario delle AUSL provvede, entro trenta giorni dall'iscrizione all'anagrafe, al tatuaggio degli animali mediante impressione di una sigla di riconoscimento composta da:

- a) numero dell'AUSL;
- b) sigla della provincia;
- c) numero di iscrizione all'anagrafe canina.

2. Le tecniche impiegate per il tatuaggio è la parte interna della coscia destra.

3. Le tecniche impiegate per il tatuaggio debbono essere tali da evitare sofferenza all'animale.

4. Per i cuccioli il tatuaggio deve essere effettuato entro un periodo di tempo compreso tra il terzo e il quarto mese di vita.

5. Il tatuaggio è eseguito previa corresponsione della tariffa regionale a cura dei servizi veterinari delle AUSL o dei veterinari delle società cinofile o delle associazioni di protezione degli animali o da veterinari all'uopo autorizzati dalle AUSL mediante apposita convenzione.

6. Il tatuaggio deve essere effettuato, con le stesse modalità previste per il cane, anche su tutti gli esemplari di lupo (*canis lupus*) tenuti in cattività per qualsiasi scopo.

7. La spesa per il tatuaggio dei cani randagi è a carico dei Comuni singoli o associati o delle Comunità montane.

ARTICOLO 9

(Segnalazione di morte, scomparsa e trasferimento)

1. I proprietari o detentori degli animali devono segnalare al servizio veterinario dell'AUSL competente per territorio:

- a) la scomparsa dell'animale immediatamente con il mezzo di comunicazione più veloce, cui seguirà entro tre giorni di comunicazione scritta;
- b) la morte dell'animale entro il secondo giorno successivo all'evento, per consentire eventualmente al servizio veterinario l'accertamento delle cause di morte, qualora le medesime non siano riferibili a malattia comune già diagnosticata;
- c) il trasferimento a qualsiasi titolo dell'animale entro i quindici giorni successivi.

2. La segnalazione di cui alle lettere a) e b) deve essere fatta con il mezzo di comunicazione più rapido e confermata per iscritto entro cinque giorni dall'evento.

3. La segnalazione di cui alla lettera c) deve essere fatta per iscritto.

ARTICOLO 10

(Abbandono di animali da affezione)

1. E' vietato abbandonare animali da affezione di cui si abbia la proprietà o la detenzione.

2. Nel caso in cui il proprietario o il detentore intenda rinunciare alla proprietà o alla detenzione dell'animale d'affezione per sopravvenuta e comprovata impossibilità di mantenimento, deve darne immediata comunicazione al Sindaco del Comune di residenza che, accertata la fondatezza della motivazione, dispone il trasferimento dell'animale nelle strutture di ricovero di cui agli articoli 3 e 4.

3. Gli animali da affezione catturati o ritrovati devono essere immediatamente trasferiti alla struttura di ricovero e sottoposti a visita veterinari.

4. Qualora si tratti di animali da affezione regolarmente tatuati, essi sono restituiti dalla struttura di ricovero al proprietario o al detentore il quale deve provvedere al ritiro.

5. Sono equiparati all'abbandono, trascorsi sessanta giorni dalla notifica di avvenuto

ritrovamento dell' animale da affezione, il mancato ritiro o la mancata rinuncia alla proprietà. Gli animali da affezione non reclamati dopo tale termine possono essere ceduti a privati che diano garanzia di buon trattamento o ad associazioni di protezione animale, previo trattamento profilattico.

6. I responsabili delle strutture di ricovero di cui agli articoli 3 e 4 danno comunicazione dell' avvenuto affidamento all'AUSL di residenza del nuovo proprietario ai fini dell' aggiornamento della scheda segnaletica di cui al comma 3, articolo 6.

7. Gli animali da affezione vaganti catturati che risultano non tatuati nonchè gli animali da affezione ospitati presso le strutture di ricovero devono essere tatuati.

8. Le spese per il ricovero degli animali da affezione nonchè per gli eventuali trattamenti sanitari sono a carico dei proprietari o detentori. Alla fissazione delle tariffe per il ricovero provvedono i Comuni singoli o associati e le Comunità montane sulla base delle direttive stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; per le prestazioni sanitarie il proprietario o il detentore è tenuto alla corresponsione della tariffa regionale alla AUSL.

ARTICOLO 11

Soppressione eutanassica e divieto di sperimentazione degli animali da affezione)

1. La soppressione degli animali da affezione, ivi compresi quelli di proprietà e salvo quanto stabilito dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con dpr 320/1954 e successive modificazioni è consentita esclusivamente se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità . Alla soppressione provvedono in modo eutanassico i medici veterinari che ne rilasciano idonea certificazione.

2. Gli animali da affezione catturati, ritrovati e quelli ricoverati non possono essere usati a scopo di sperimentazione salvo quanto stabilito dal dlgs 27 gennaio 1992, n. 116, nè essere soppresso, fatto salvo quanto stabilito al comma 1.

3. E' vietato fare commercio o cessione gratuita di animali da affezione al fine di sperimentazione.

Note:

Note dall'articolo 11, comma 1:Per il testo degli articoli 86 e 87 del D.P.R. n. 320/1954 vedi nella nota dall'articolo 2, comma 1, lettera a).- Il testo dell'articolo 91 del D.P.R. n. 320/1954 è il seguente:"Art. 91 - Nei casi in cui l'infezione rabica assuma preoccupante diffusione il prefetto può ordinare agli agenti adibiti alla cattura dei cani ed agli agenti della forza pubblica di procedere, ove non sia possibile la cattura, all'uccisione dei cani e dei gatti vaganti, ed adottare qualunque altro provvedimento eccezionale atto a estinguere l'infezione".Nota dall'articolo 11, comma 2: Il D.Lgs. n. 116/1992 reca: "Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici".

ARTICOLO 12

(Eccezioni)

1. Le norme relative all' iscrizione all' anagrafe canina ed al tatuaggio non si applicano ai cani appartenenti alle forze armate e di polizia sempre che ne sia possibile l'identificazione e a quelle che soggiornano per un periodo massimo di quattro mesi sul territorio regionale al seguito del proprietario o detentore a scopo di lavoro, caccia, addestramento, turismo.

ARTICOLO 13

(Cani provenienti da altre regioni o dall' estero)

1. I cani provenienti da Regioni nelle quale è già stato attivato il servizio di anagrafe e tatuaggio sono soggetti alla sola iscrizione all' anagrafe, considerando validi i contrassegni già apposti, mentre quelli provenienti dall'estero o da regioni nelle quali tale servizio non è stato istituito, sono soggetti sia all' iscrizione all'anagrafe, che al tatuaggio.

2. I proprietari o detentori degli animali di cui al comma 1 provvedono a farne denuncia al servizio veterinario dell'AUSL competente per territorio, entro dieci giorni dall' introduzione degli animali nel territorio regionale;

ARTICOLO 14

(Trattamento della popolazione e del randagismo felino)

1. Si applicano, in quanto incompatibili, alla popolazione felina e alle strutture per il ricovero della stessa le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; 5, comma 1, lettera c) e comma 3; 10, commi 1, 2, 3, 5 e 8; 11.
2. La presenza di colonie di gatti randagi, presso le quali si registrano problemi igienico - sanitari o riguardanti il benessere animale, deve essere segnalata al Comune competente che dispone i necessari accertamenti del servizio veterinario dell' AUSL.
3. Qualora si renda necessario, i Comuni singoli o associati o le Comunità montane, in accordo con il servizio veterinario dell'AUSL, organizzano interventi di controllo della popolazione felina che possono comprendere:
 - a) l' affidamento della colonia ad una associazione per la protezione degli animali;
 - b) il controllo delle nascite;
 - c) la cattura e la collocazione degli animali in affidamento od in altra sede più idonea.
4. Le spese per gli interventi di controllo della popolazione felina sono a carico delle AUSL.

ARTICOLO 15

(Controllo delle nascite)

1. Il proprietario o detentore di un animale da affezione è responsabile della sua riproduzione.
2. Al fine di diminuire il fenomeno del randagismo, i servizi veterinari delle AUSL, sentite le associazioni di protezione animale o su proposta delle stesse, individuano interventi preventivi e successivi, atti al controllo delle nascite dei cani e dei gatti randagi.
3. Gli interventi della limitazione delle nascite sono effettuati previa corresponsione della tariffa regionale al servizio veterinario dell'AUSL competente per territorio. Il proprietario o detentore può altresì ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari delle società cinofile e delle associazioni di protezione animale, nonchè ai medici veterinari liberi professionisti.

ARTICOLO 16

(Contributi)

1. La Regione concede contributi ai Comuni singoli o associati e alle Comunità montane per la realizzazione degli interventi di loro competenza previsti dalla presente legge.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, determina i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per la concessione dei contributi. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. La liquidazione del contributo è effettuata con provvedimento del Dirigente del servizio competente.

ARTICOLO 17

(Programma di prevenzione)

1. La Regione, in collaborazione con le associazioni di protezione degli animali e veterinari, promuove ed attua:
 - a) programmi di informazione, da svolgere anche in ambito scolastico con la collaborazione delle competenti autorità finalizzati al rispetto degli animali e alla difesa del loro habitat;
 - b) corsi di formazione e aggiornamento per il personale della Regione, degli Enti locali e delle AUSL, addetto ai compiti previsti dalla presente legge, nonchè per le guardie zoofile volontarie che collaborano con tali enti.

ARTICOLO 18

(Servizio sostitutivo civile)

1. Per lo svolgimento delle loro attività , i Comuni singoli o associati, le Comunità montane, le associazioni protezionistiche possono avvalersi anche di giovani iscritti nelle liste di leva che intendono ottenere, ai sensi e per gli effetti della legge 15 dicembre 1972, n. 772 e successive modificazioni, il riconoscimento dell' obiezione di coscienza.
2. Il servizio sostitutivo civile come guardia zoofila avviene previa convenzione, ai sensi del dpr 28 novembre 1977, n. 1139, tra il Ministero della difesa e gli enti o associazioni indicati.

Note:

Nota all'articolo 18, comma 1:La legge n. 772/1972 reca: "Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza".Nota all'articolo 18, comma 2: Il testo del D.P.R. n. 1139/1977 reca: "Norme di attuazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza".

ARTICOLO 19

(Funzioni di vigilanza)

1. Il COmune e la AUSL esercitano le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali e locali, relativi alla protezione degli animali.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate altresì dalle guardie zoofile dell' ENPA e dalle altre associazioni di protezione animale nel rispetto e nei modi previsti dal dpr 31 marzo 1970 (GU 2 giugno 1979, n. 150), all'articolo 5, norme che specificano l'autonomia funzionale delle guardie zoofile.
3. Nell' esercizio delle funzioni di cui all' articolo 18 le guardie zoofile di cui al comma 2 si qualificano esibendo apposito tesserino.
4. Le Province concorrono all' attuazione di quanto previsto nella presente legge provvedendo a:
 - a) coordinare l' azione dei Comuni per l' installazione associata di servizi per la vigilanza e il controllo della popolazione canina e felina;
 - b) promuovere ed attuare corsi di formazione per il personale addetto ai servizi e strutture di cui alla lettera a);
 - c) attuare, mediante proprio personale o volontari specificatamente specializzati, interventi per il controllo dei cani inselvatichiti e di quelli randagi in ambiente silvestre e montano, nonchè integrare l' azione dei Comuni nella vigilanza e controllo in ambiente extraurbano.

Note:

Nota all'articolo 19, comma 2:Il testo dell'articolo 5 del D.P.R. 31 marzo 1979 (Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale protezione animali, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato) è il seguente:"Art. 5 - Ferma rimanendo la qualifica di guardie giurate, le guardie zoofile aventi la qualifica di agenti di pubblica sicurezza perdono tale ultima qualifica e potranno essere utilizzate a titolo volontario e gratuito dai comuni singoli o associati e comunità montane per la prevenzione e repressione delle infrazioni dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico".

ARTICOLO 20

(Regolamento regionale)

1. La Regione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge disciplina con apposito regolamento le modalità di attuazione della stessa.

ARTICOLO 21

(Sanzioni)

1. Per la violazione delle norme di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie;

- a) da lire 150.000 a lire 450.000 per le violazioni dell' articolo 6, comma 2, dell' articolo 9 e dell' articolo 13;
- b) da lire 100.000 a lire 300.000 per le violazioni dell' articolo 8;
- c) da lire 300.000 a lire 1.000.000 per le violazioni dell' articolo 10;
- d) da lire 5.000.000 a lire 10.000.000 per le violazioni dell' articolo 11, commi * 2 e 3.*
(ERRATA CORRIGE BU N 22 DEL 27.03.1997)La stessa sanzione si applica altresì per le violazioni delle norme di cui al presente punto in quanto riferite alla popolazione felina ai sensi dell' articolo 14, comma 1;
- e) da lire 500.000 a lire 1.500.000 per le violazioni di cui all'articolo 7.

2. Le funzioni inerenti l' irrogazione delle sanzioni amministrative sono esercitate dai Comuni, anche sulla base delle segnalazioni cui sono tenuti i servizi veterinari delle Aziende unità sanitarie locali.

3. I proventi derivanti dall' applicazione delle sanzioni amministrative affluiscono nel bilancio regionale per essere erogate a titolo di contributo ai comuni e alle AUSL per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

4. Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano le procedure di cui alla lr 5 luglio 1983, n. 16.

Note:

Nota all'articolo 21, comma 4:La legge regionale n. 16/1983 reca: "Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale".

ARTICOLO 22

(Abrogazione e norme transitorie)

1. La lr 25 gennaio 1988, n. 4 è abrogata.

2. In sede di prima applicazione i termini di cui agli articoli 6, 8, 9, 12 e 13 decorrono dall' entrata in vigore della presente legge.3. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, fino all' entrata in vigore del regolamento di cui all' articolo 20 si applicano, per l'iscrizione all'anagrafe canina e per il tatuaggio, gli allegati della lr 25 gennaio 1988, n. 4.

Note:

Nota all'articolo 22, comma 1:La legge regionale n. 4/1988 reca: "Norme per la lotta al randagismo e per l'istituzione dell'anagrafe canina regionale".Nota all'articolo 22, comma 3:Gli allegati alla legge regionale n. 4/1988 (per l'argomento della legge vedi nella nota all'articolo 22, comma 1) concernono la modulistica per:

- la denuncia del cane ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina e dei tatuaggi (Allegato n. 1);
- la scheda segnaletica dell'animale (allegato n. 2);
- la denuncia di scomparsa dell'animale (allegato n. 3);
- la denuncia di morte dell'animale (allegato n. 4);
- la denuncia di cessione dell'animale (allegato n. 5);
- la comunicazione di impossibilità di mantenimento dell'animale (allegato n. 6).

ARTICOLO 23

(Disposizioni finanziarie)

1. Al finanziamento delle spese per gli interventi previsti dalla presente legge si provvede:

- a) mediante utilizzo delle somme assegnate alla Regione ai sensi del dl 1 dicembre 1995, n. 509, convertito in legge 31 gennaio 1996, n. 34;
- b) mediante impiego di quota parte del fondo sanitario regionale per le spese di parte corrente.

2. Per gli interventi di cui all' articolo 17, la Regione può utilizzare una somma non superiore al venticinque per cento dei fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge 34/ 1996.La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 20 gennaio 1997.

Note:

Nota all'articolo 23:Il D.L. n. 509/1995 convertito con modificazioni dalla legge n. 34/1996 reca: "Disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale".

LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 19-07-1992 REGIONE MARCHE

Modifica della LR 29 marzo 1983, n. 8 in applicazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE N. 65 del 27 luglio 1992

ARTICOLO 1

1. E' abrogato il quarto comma dell'articolo 2 della LR 20 marzo 1983, n. 8 limitatamente a << ed ai gatti domestici vaganti ad una distanza superiore a 100 metri dalle abitazioni >>. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona li 19 luglio 1992